

Sentenza: 23 novembre 2016, n.13/2017 (deposito del 19 gennaio 2017)

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Parametri invocati: artt. 3, 5, 11, comma 1, 117, commi 1 e 3, 119, commi 3 e 5, Cost; principio di leale collaborazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Umbria

Oggetto: art.7, comma 9 – *sexies*, del D.L. 19 giugno 2015, n.78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6 agosto 2015, n.125

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Marialuisa Palermo

Sintesi:

La Regione Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente alla disposizione di legge di cui all'art. 7, comma 9 – *sexies* del D.L. 19 giugno 2015, n.78 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della L. 6 agosto 2015, n.125, mediante il quale è stato novellato l'art. 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n.190, sostituendo le parole “*alla data del 30 settembre 2014*” con le parole “*alla data di entrata in vigore della presente legge*”.

La novella di legge in questione, lungi dal rivelarsi foriera di una mera proroga, incideva sensibilmente sul riparto dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale, così come riprogrammato dal Governo, di concerto con la Commissione Europea, e successivamente confluito nell'accordo con le regioni denominato “*Piano Nazionale per il Sud: Sud 2020*”. Quest'ultimo, siglato con il Governo in data 3 novembre 2011, vedeva coinvolte le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A corredo di questo *iter* procedurale era stato infine elaborato il *Piano di azione coesione* (PAC) al quale, in un secondo momento, ha preso parte anche la Regione Umbria.

In tale contesto legislativo-burocratico si è innestata dunque l'odierna questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto il prefato disposto normativo. Quest'ultimo, invero, avrebbe consentito all'Esecutivo di distogliere le risorse già destinate al finanziamento del PAC per dare attuazione ad interventi economici di altra natura, purchè le predette somme risultassero «*non ancora impegnate alla data*» del 1 gennaio 2015, e non più «*alla data del 30 settembre 2014*». Tale modifica trovava, dal canto suo, la propria ragion d'essere nella circostanza per cui l'acquisizione al PAC dei fondi in questione è intervenuta soltanto in data 22 dicembre 2014, di guisa che però, di fatto, è risultato materialmente impossibile per le regioni interessate adottare atti di impegno entro la data del 1 gennaio 2015.

Ne è conseguita pertanto anche l'impossibilità, per l'odierna ricorrente, di dare attuazione agli interventi per la realizzazione dei quali si era formalmente impegnata mediante l'adozione della delibera della Giunta Regionale 31 ottobre 2014, n. 1340.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Regione Umbria ha posto alla base della questione di legittimità costituzionale sollevata la violazione degli artt. 3, 5, 11, comma 1, 117, commi 1 e 3, 119, commi 3 e 5, Cost, nonché del principio di leale collaborazione. In particolare, le doglianze vertono innanzitutto sulla violazione dei dettati costituzionali di cui agli artt. 11, comma 1 e 117 comma 1 in base ai quali da un lato, lo Stato italiano legittima le limitazioni di sovranità provenienti da organismi sovranazionali, e dall'altro, è sancito espressamente il primato, sul diritto interno, del diritto europeo ed internazionale.

Il richiamo agli obblighi di portata sovranazionale si rendeva in tal caso adeguato, stando alla tesi difensiva sostenuta dalla ricorrente, poiché la rideterminazione del riparto dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale rappresentava il frutto di puntuali accordi stipulati dal Governo con le istituzioni europee, sulla base dei quali il contributo di provenienza statale subiva delle riduzioni direttamente proporzionali ai corrispondenti aumenti dei contributi di matrice europea.

La Regione Umbria, inoltre, lamentava la violazione dell'art. 117, comma 3, avendo quale riferimento la materia del «coordinamento della finanza pubblica», rientrante nel novero di materie oggetto di legislazione concorrente. Lo Stato, impedendole di utilizzare le risorse in questione destinate a finanziare, tra gli altri, anche interventi di natura fiscale e contributiva, avrebbe esorbitato dal proprio ambito di competenza, limitato alla sola fissazione dei "principi generali" della materia.

Nondimeno, la questione di legittimità costituzionale è stata ancorata dalla ricorrente al parametro di cui all'art. 119, commi 3 e 5 Cost., in quanto la novella di legge censurata avrebbe determinato, nelle sue ricadute pratiche, il mancato rispetto della *ratio* propria degli interventi perequativi che lo Stato è tenuto a realizzare per le finalità ivi enunciate. Parimenti, veniva invocata la lesione dell'art. 3, 5, 119 Cost., e del principio di leale collaborazione, dal momento che alla violazione delle disposizioni che disciplinano il rapporto di competenze fra lo Stato e le Regioni, si accompagnava il mancato rispetto delle garanzie procedurali mediante le quali devono trovare compiuta realizzazione le concertazioni fra i medesimi.

La Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale ancorandola esclusivamente al parametro di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui cristallizza il principio di ragionevolezza. A detta del giudice delle Leggi, infatti, la tempistica attraverso la quale il legislatore ha proceduto a novellare la disposizione di legge censurata ha avuto degli effetti pratici irragionevoli in quanto, se da un lato lo spostamento in avanti del termine *de quo* aveva consentito alla Regione Umbria, in un primo momento, di prendere parte al *Piano di azione coesione*, destinandole parte delle risorse in esso incluse, dall'altro esso le ha successivamente impedito *in toto* di darvi attuazione.

L'accoglimento di tale censura ha comportato che tutte le altre fossero dichiarate assorbite.